

CONTRATTO INTEGRATIVO

Il giorno 8 del mese di maggio 2007 presso la sede della sezione ANCE dell'Associazione degli Industriali della provincia di Enna si sono incontrati:

per FENEAL-UIL; FILCA-CISL e FILLEA-CGIL: rispettivamente i segretari Mudaro Vincenzo; Antonino Cirivello; Giovanni Rabiolo

Per l'ANCE Enna: Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, Matera Gildo – Direttore.

Scopo dell'incontro è il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) del CCNL stipulato in Roma il 20 maggio 2004 da valere in tutto il territorio della provincia di Enna,.

In particolare, le parti, esamineranno il rinnovo della parte normativa ed economica con riferimento ai seguenti istituti:

- **Orario di Lavoro**
- **Ferie**
- **Elemento Economico Territoriale**
- **Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione**
- **Mensa ed indennità sostitutiva**
- **Trasporto**
- **Trasferta**
- **Indennità per lavori disagiati**
- **Indennità per lavori in alta montagna**

Premesso quanto sopra, dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto il seguente ACCORDO di rinnovo del contratto integrativo provinciale (C.I.P.) della provincia di Enna

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Applicazione

Il presente accordo e' valido sul territorio della provincia di Enna e per tutte le Imprese e per i loro dipendenti, indipendentemente dalla forma giuridica che le imprese assumano, le quali svolgono le lavorazioni indicate nel citato CCNL, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati.

Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 5 e 43 del C.C.N.L., orari di lavoro diversi finalizzati a fronteggiare particolari esigenze tecnico-produttive (grandi commesse e/o cantieri di notevole rilievo, lavorazioni particolarmente disagiate, ubicazione del cantiere disagiata) potranno essere concordati tra le parti firmatarie del presente C.I.P.

Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 66/2003 sia fissato per il personale operaio ed impiegatizio di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione di lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminati quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno solare.

Ferie

Operai

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a i 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art.18.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo. contemporaneamente, per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, le ferie saranno di norma godute due settimane nel periodo di Ferragosto, una settimana nel periodo natalizio, una settimana a piacimento, anche frazionandola, preventivamente da concordare con l'Azienda.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 18 del C.C.N.L.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni

malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme e dalle disposizioni contrattuali.

Impiegati

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni di cui al punto 3) dell'art 61.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 44.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico - sociale dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 3).

Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi la data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 61, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, semprechè dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Elemento Economico Territoriale

L'Elemento Economico Territoriale (EET) è stato determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 23 marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e dagli artt. 12 e 38 del CCNL 20/05/2004.

Le parti convengono preliminarmente che l'EET ha le caratteristiche di non predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che, pertanto, l'erogazione avverrà in anticipazioni mensili e sulla base delle pattuizioni tra le parti di cui al presente verbale di accordo.

Nella determinazione dell'EET, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004, le parti terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati nella provincia di Enna, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

1. Numero lavoratori ed imprese iscritti alla Cassa Edile;
2. Monte salari relativo al punto 1 ;
3. Monte ore ordinarie lavorate e denunciate alla Cassa Edile;

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ciascun anno, le parti procederanno alla valutazione a consuntivo dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1 Ottobre - 30 Settembre dell'anno in

corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell' E.E.T, anticipata per l'anno in corso.

L' eventuale aumento percentuale dei suddetti indicatori determinerà la conferma dell'ammontare dell' E.E.T. a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

La prima verifica avrà luogo nel mese di dicembre 2007 con effetti da gennaio 2008.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli già stabiliti.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà erogato a decorrere dal 1° giugno 2007 e a titolo di anticipazione dell' E.E.T., di cui all'art. 12 del CCNL del 20 Maggio 2004, un importo pari al 3,60% dei minimi di paga base e stipendio in vigore alla data del 1° Marzo 2006.

A decorrere dal 1° ottobre 2007 la misura dell'acconto sull' E.E.T. sarà elevata di un ulteriore 2,00% dei minimi di paga e stipendio sempre in vigore al 1° Marzo 2006.

A decorrere dal 1° giugno 2007 gli importi in essere alla data del 31 maggio 2007 dell'EET per gli operai vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore, mentre per gli impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

A decorrere pertanto dal 1° giugno 2007 e, successivamente, dal 1° ottobre 2007, gli importi stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'EET sono i seguenti:

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE OPERAI

Su base oraria

LIVELLO	E.E.T. DAL 1° giugno 2007 (3,,60%)	E.E.T. DAL 1°ottobre 2007 (5,60%)
Operaio spec. – Liv. 4	Euro 0,17	Euro 0,27
Operaio spec. – Liv. 3	Euro 0,16	Euro 0,25
Operaio qualif. – Liv. 2	Euro 0,15	Euro 0,23
Operaio com. – Liv. 1	Euro 0,12	Euro 0,19
Operaio discontinui Guardiani e Fattorini	Euro 0,11	Euro 0,17
Custodi e Guardiani con alloggio	Euro 0,10	Euro 0,16

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE IMPIEGATI

Su base mensile

LIVELLO	E.E.T. DAL 1° giugno 2007 (3,60%)	E.E.T. DAL 1° ottobre 2007 (5,60%)
Imp. 1 cat. – Liv. 7	Euro 43,10	Euro 67,04
Imp. 2 cat. - Liv. 6	Euro 38,79	Euro 60,34
Imp. 3 cat. – Liv. 5	Euro 32,32	Euro 50,28
Imp. 4 cat. – Liv. 4	Euro 30,17	Euro 46,93
Imp. 3 cat. – Liv. 3	Euro 28,01	Euro 43,58
Imp. 4 cat. – Liv. 2	Euro 25,21	Euro 39,22
Imp. 4 cat. – Liv. 1	Euro 21,55	Euro 33,52

Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

Considerate le previsioni di cui al punto III-1° comma dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione dell'Elemento Economico Territoriale (EET), a decorrere dal 1° giugno 2007, gli importi in essere dell'EET alla data del presente accordo, vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai, mentre per gli impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione. Dette indennità risulteranno, dalla data del 1° maggio, nei valori di seguito indicati:

LIVELLO	Premio di Produzione DAL 1° giugno 2007 Su base mensile	Indennità Territoriale di Settore DAL 1° giugno 2007 Su base oraria
Imp. 1 cat. – Liv. 7	Euro 271,35	
Imp. 2 cat. - Liv. 6	Euro 244,05	
Imp. 3 cat. – Liv. 5	Euro 203,60	
Imp. 4 cat. – Liv. 4	Euro 184,93	
Imp. 3 cat. – Liv. 3	Euro 168,83	
Imp. 4 cat. – Liv. 2	Euro 149,80	

Imp. 4 cat. – Liv. 1	Euro 127,52	
Operaio spec. – Liv. 4		Euro 1,08
Operaio spec. – Liv. 3		Euro 1,00
Operaio qualif. – Liv. 2		Euro 0,90
Operaio com. – Liv. 1		Euro 0,77
Operai discontinui Guardiani e Fattorini		Euro 0,69
Custodi e Guardiani con alloggio		Euro 0,61

Mensa ed indennità sostitutiva

In attuazione all'art.38 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

- 1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la R.S.U. ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto (che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione).
- 2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l'Impresa deve corrispondere ai lavoratori un'indennità sostitutiva fissata in euro 1,50 giornaliere

Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Trasporto

In attuazione dell'art.38 del C.C.N.L., ove il luogo di lavoro sia servito da mezzo pubblico e gli orari di questo siano compatibili con quelli di lavoro, l'Impresa è tenuta

a rimborsare ai lavoratori l'intero costo del biglietto, in alternativa l'Impresa dovrà provvedere a mettere a disposizione un mezzo di trasporto aziendale.

Qualora l'Impresa non sia in grado di mettere a disposizione un mezzo aziendale ed i lavoratori debbano provvedere con un mezzo proprio, a questi ultimi è dovuto, con decorrenza dal giugno 2007, una indennità di trasporto pari a € 0,16 (sedici centesimi) per ogni Km percorso fino a 50 oltre i quali l'indennità di trasporto non è dovuta in quanto soggiacente all'istituto della trasferta.

Le distanze sono da intendersi dalla periferia del Comune, ove i lavoratori sono stati assunti o del luogo di residenza se più vicino, ed il luogo di lavoro.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L., all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito della territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è corrisposto un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura, pari a € 4,00 per ogni giorno di utilizzo oltre al rimborso spese carburanti.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del CCNL del 20 maggio 2004, a decorrere dal 1° giugno 2007, all'operaio in servizio temporaneamente a prestare attività in cantieri ubicati oltre 50 Km dal comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un'indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue:

10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL Edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

Tuttavia non viene considerato in trasferta il lavoratore trasferito da un cantiere ubicato in Comune della Provincia di Enna ad altro cantiere in Provincia limitrofa, purché la distanza intercorrente tra il Comune di assunzione ed il suddetto cantiere non superi i 50 Km.

Per gli operai addetti alla produzione e distribuzione di calcestruzzo e per quelli addetti a lavori ferroviari, valgono le disposizioni sulla Trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L..

INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

In riferimento all'art.20 del C.C.N.L., agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio, appresso elencate, a decorrere dal 1° giugno 2007, vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli

elementi della retribuzione di cui all'art. 24 - punto 3) e, per gli operai lavoranti a cottimo anche su minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - LAVORI VARI

- ◆ Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora 4%
- ◆ Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
- ◆ Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5%
- ◆ Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
- ◆ Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
- ◆ Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
- ◆ Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
- ◆ Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
- ◆ Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11%
- ◆ Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
- ◆ Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
- ◆ Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
- ◆ Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
- ◆ Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
- ◆ Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
- ◆ Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
- ◆ Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m 19%
- ◆ Lavori per fognature nuove in galleria 19%
- ◆ Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3 20%
- ◆ Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
- ◆ Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22%
- ◆ Lavori in pozzi neri preesistenti 27%

- ◆ Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.45 del C.C.N.L., pari al
8%

GRUPPO B) Lavori In Galleria

In attuazione all'art.38-lett c) del C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del C.C.N.L., è fissata come segue :

- a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà
46%
- b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
- c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie
18%
- d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al
16%
- e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al
24%

Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

- | | |
|---------------------------|------|
| a) da 0 a 10 metri | 54% |
| b) da oltre 10 a 16 metri | 72% |
| c) da oltre 16 a 22 metri | 120% |
| d) oltre 22 metri | 180% |

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui Cassoni, si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca. in più o in meno sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliante) in metri.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e. cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessaria, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

In riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. vigente, si conviene che l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, e cioè oltre i 800 metri sul livello del mare, è del 6%, con esclusione dei lavori ricadenti nel centro urbano.

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al CCNL vigente.

Il presente accordo avrà tacita applicazione dal 1 giugno 2007 e fino a disdetta se non diversamente comunicato da una delle parti

LCS

per l'ANCE Enna

per FENEAL-UIL;

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

ALLEGATO 1.

VERBALE E REGOLAMENTO ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE

Il giorno 8 del mese di maggio 2007 presso la sede della sezione ANCE dell'Associazione degli Industriali della provincia di Enna si sono incontrati: per FENEAL-UIL; FILCA-CISL e FILLEA-CGIL: rispettivamente i segretari Mudaro Vincenzo; Antonino Cirivello; Giovanni Rabiolo
Per l'ANCE Enna: Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, Matera Gildo – Direttore.

Scopo dell'incontro è la revisione dell'assistenza extracontrattuale a favore dei dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Enna alla luce dell'accordo nazionale del 31 maggio 2005.

Premesso quanto sopra, dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

E' approvato l'allegato regolamento di assistenza extracontrattuale per gli operai iscritti alla cassa edile di Enna.

E' abrogato il precedente regolamento.

Le parti si incontreranno periodicamente per verificare l'andamento dell'utilizzo degli istituti assistenziali di cui all'allegato regolamento.

Il presente accordo avrà tacita applicazione dal 1 giugno 2007 e fino a disdetta se non diversamente comunicato da una delle parti

LCS
per l'ANCE Enna

per FENEAL-UIL;

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

**REGOLAMENTO DI ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE
DELLA CASSA EDILE DI ENNA**

Art.1

DISPOSIZIONE GENERALE

La Cassa Edile destina per ogni esercizio finanziario un importo variabile non superiore all'importo massimo annuo di €. 70.000,00 (settantamilaeuro) e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, per l'assistenza ai lavoratori iscritti alla Cassa, a norma dell'art.20 del regolamento della Cassa stessa.

Art.2

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto a fruire delle prestazioni assistenziali di cui all'art.3 lettere *a - b - c - d - e - f - g* tutti i lavoratori i quali, al momento del verificarsi dell'evento risultano iscritti alla Cassa Edile di Enna e possono far valere complessivamente almeno 800 ore di lavoro nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti all'evento.

La prestazione di cui all'art.3 lettera *h*) sarà concessa agli aventi causa se il lavoratore, nei 90 giorni precedenti il decesso è stato alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Enna.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dai documenti all'uopo richiesti.

Non saranno tenuti in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall'evento.

Art.3

PRESTAZIONI

- a) Assegno una tantum neonatale di €. 200,00 a favore dell'iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato.
- b) Contributo scolastico di €. 150,00 per ogni figlio di lavoratore, iscritto alla Cassa, che sia stato promosso con la media 7/10 o giudizio equipollente.
Tale contributo sarà erogato in occasione dell'iscrizione al 1° anno e successivi in istituti di scuole medie superiori;
- c) Contributo pari alle tasse d'iscrizione e frequenza, all'Università, con una maggiorazione €. 125,00 annue per ogni figlio di lavoratore iscritto alla Cassa. Per il primo anno d'iscrizione, il contributo sarà concesso a condizione che lo studente sia stato promosso all'esame di maturità con un voto non inferiore a 70/100.
- d) Integrazioni per protesi o ausili ortopedici riconosciute dall'INAIL o dalle AUSL nella misura dell'80% della spesa effettiva, detratti eventuali concorsi in spesa che il lavoratore abbia ricevuto dagli stessi istituti assistenziali.
- e) Integrazione per spese odontoiatriche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 516,00.
- f) Integrazione per apparecchi acustici e spese oculistiche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 250,00
- g) Assegno di €. 250,00 per spese funerarie a favore dell'iscritto, per decesso di conviventi a carico ai fini fiscali.

- h) Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell'iscritto a favore della moglie, in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore dei genitori.

Per le prestazioni di cui alle lettere a);b);c);d);e);f) l'importo massimo concedibile complessivo procapite non potrà superare €. 1.000,00 annuali.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutte le richieste d'integrazione dovranno essere corredate da apposita documentazione che dimostri le condizioni ed il diritto alla prestazione.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 90° giorno della data indicata nella fattura o in ogni caso da quando è maturato il diritto

Documenti da allegare:

1. Per la richiesta del contributo di cui alla lettera a)
 - ◆ certificato di nascita o di adozione e stato di famiglia per uso assegni familiari.
2. Per il contributo di cui alla lettera b)
 - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza;
 - ◆ stato di famiglia;
 - ◆ codice fiscale del lavoratore.
 - ◆ certificato di valutazione scolastica.
3. Per il contributo di cui alla lettera c).
 - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza,
 - ◆ ricevute dei versamenti;
 - ◆ stato di famiglia;
 - ◆ codice fiscale del lavoratore.
 - ◆ piano di studi;
 - ◆ curriculum dell'anno accademico da cui si evinca il superamento dei 2/3 delle materie del corso;
 - ◆ per l'iscrizione al 1° anno, fotocopia del diploma di maturità o certificazione sostitutiva con l'indicazione del voto finale
4. Per le prestazioni di cui alle lettere d) -e) - f):
 - ◆ fattura;
 - ◆ atto di notorietà nel quale il lavoratore dichiara di non aver ricevuto, da parte di altri Enti o Istituti, concorso in spesa, indicando numero e data della fattura.
5. Per la prestazione di cui alla lettera g)
 - ◆ certificato di morte del familiare;
 - ◆ stato di famiglia originario.
6. Per le prestazioni di cui alle lettere h)
 - ◆ certificato di morte del lavoratore;
 - ◆ stato di famiglia originario;
 - ◆ atto di notorietà nel quale si dichiara chi sono gli eredi legittimi del lavoratore, che la eventuale eredità non sia stata contestata dagli eredi stessi e che tra marito e moglie non sia stata emessa sentenza di separazione legale.

Art.4
ESCLUSIONI

I lavoratori per i quali non sono stati effettuati i versamenti per l'accantonamento alla Cassa Edile del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sono esclusi da qualsiasi forma di assistenza.

Art.5
NORMA FINALE

E' data facoltà al comitato di gestione della cassa edile di valutare casi eccezionali cui riconoscere un assegno integrativo per gravi patologie invalidanti.

ALLEGATO 2.

VERBALE RELAZIONI INDUSTRIALI

Il giorno 8 del mese di maggio 2007 presso la sede della sezione ANCE dell'Associazione degli Industriali della provincia di Enna si sono incontrati:

per FENEAL-UIL; FILCA-CISL e FILLEA-CGIL: rispettivamente i segretari Mudaro Vincenzo; Antonino Cirivello; Giovanni Rabiolo

Per l'ANCE Enna: Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, Matera Gildo – Direttore.

Scopo dell'incontro è adottare modelli di relazioni industriali precontrattuali che agevolino un proficuo rapporto tra imprese e OO.SS.

Visto l'art.133 del CCNL

Considerato utile promuovere un proficuo dialogo sociale

Le apri raggiungono il seguente ACCORDO

Al fine di promuovere proficue relazioni industriali, nei cantieri di importo complessivo superiore a 5milioni di euro la parti si impegnano a promuovere un confronto preventivo all'avvio dei lavori tra imprese realizzatrici e OO.SS. in analogia alle previsioni di cui all.art. 113 del CCNL.

LCS

per l'ANCE Enna

per FENEAL-UIL;

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

ALLEGATO 3.

VERBALE LEGALITA'

Il giorno 8 del mese di maggio 2007 presso la sede della sezione ANCE dell'Associazione degli Industriali della provincia di Enna si sono incontrati: per FENEAL-UIL; FILCA-CISL e FILLEA-CGIL: rispettivamente i segretari Mudaro Vincenzo; Antonino Cirivello; Giovanni Rabiolo
Per l'ANCE Enna: Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, Matera Gildo – Direttore.

Scopo dell'incontro è individuare azioni opportune e necessarie per contribuire ad una fattiva lotta al lavoro nero ed arginare gli effetti negativi sul fronte della tutela della concorrenza leale e del lavoro regolare determinati dall'operare delle casse edili anomale :

Premesso che il settore dell'edilizia in provincia soffre in modo considerevole degli effetti negativi determinati dal perdurare, specie nell'edilizia privata ed in particolare di quella di minor dimensione economica, del ricorso al lavoro nero ed a stratagemmi gestionali generatori di concorrenza sleale;

Considerato che il lavoro sommerso contribuisce in modo considerevole ad accrescere una competizione al ribasso delle imprese a scapito della sicurezza sociale e della tutela dei lavoratori sul piano infortunistico e economico;

Considerato che il Ministro del lavoro con lettera circolare del 14 luglio 2004 ha sostanzialmente individuato quale unico ambito esentato dagli obblighi di richiesta del DURC quello dell'edilizia in economia realizzata direttamente da privati non imprenditori;

Considerato che gli istituti contrattuali inerenti l'accantonamento alla cassa edile sono finalizzati anche alla corresponsione dell'anzianità professionale edile e che in mancanza degli stessi in conseguenza dell'erogazione diretta ovvero dell'accantonamento in casse edili non riconosciute dal comitato della bilateralità verrebbero a mancare agli operai le necessarie denunce volte a consentire il raggiungimento dei necessari requisiti di anzianità utili per l'ottenimento degli assegni a.p.e.;

Considerato che è volontà delle parti contribuire con gli strumenti propri del dialogo sociale a limitare tali fenomeni;

Considerato che anche il ministero del lavoro si è espresso in senso di voler mettere in atto ogni strumento normativo atto a combattere il fenomeno delle casse edili anomale, considerato distortivo della concorrenza e foriero di fenomeni non meno negativi del lavoro sommerso;

tutto ciò premesso e considerato la parti raggiungono il seguente ACCORDO:

RAPPRESENTANZA SINDACALE E PATRONATO IN CANTIERE

“Le OO.SS. firmatarie del presente C.I.P. ed i loro Istituti di Patronato ed assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda. Agli stessi è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro durante le pause pranzo ovvero durante l'orario di lavoro se preventivamente concordato con la direzione aziendale”.

COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA IN MATERIA LAVORISTICA E ANTIFORTUNISTICA

Nell'ottica di realizzare un rapporto di costante confronto e scambio di informazioni con gli enti preposti alla vigilanza in materia lavoristica ed antinfortunistica (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, AUSL) le parti:

1. si impegnano congiuntamente a promuovere un apposito accordo quadro in cui fissare modalita' e finalita' di una azione mirata a raccordare detti istituti e il sistema dell'edilizia in provincia di enna al fine di:
 - favorire un interscambio di dati che consenta una piu' appropriata azione preventiva
 - segnalarsi reciprocamente anomalie indicatrici di fenomeni di sommerso
 - adottare un modello di autodiagnosi delle imprese in materia antinfortunistica atto a corrispondere ai dettami normativi ed alle tecniche di analisi ispettiva di detti istituti onde poter sviluppare servizi del locale CPT conformi alle valutazioni utilizzate degli stessi istituti
2. determinano di attuare un sistema di verifica dei dati riguardanti i cantieri pubblici e privati denunciati agli istituti di previdenza pubblica con quelli denunciate alla cassa edile al fine di individuare cantieri non denunciati o in cui vengono denunciati parzialmente i lavoratori addetti. A tal fine saranno utilizzati a titolo esemplificativo le richieste di CIGO, le denunce infortuni, le comunicazioni di inizio attivita' e comunque tutti i dati di pubblico dominio utili allo scopo.
3. al fine di impedire che il sistema casse edili sia aggirato si determina che la cassa edile, ogniqualvolta riceva richieste di DURC riguardanti aziende non censite ovvero per le quali non risultano negli ultimi sei mesi denunce, richieda all'INPS notizie utili a verificare l'effettiva mancanza di cantieri operativi negli ultimi sei mesi richieda alla stessa aziende un'apposita dichiarazione di atto notorio in cui sotto la propria responsabilita' il legale rappresentante dichiara che negli ultimi sei mesi non sono stati avviati cantieri edili. Dopo 30 giorni in mancanza di dati utili al rilascio positivo del DURC la cassa edile provvedera' a segnalare l'impresa alla banca dati imprese irregolari ed alle sedi provinciali di INPS, INAIL ed all'Ispettorato Provinciale del lavoro.

Il presente accordo sara' oggetto di verifica periodica circa la sua effettiva operativita' e per eventuali ulteriori integrazioni.

LCS

per l'ANCE Enna

per FENEAL-UIL;

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

ALLEGATO 4.

VERBALE ACCORDO RLST – BORSA LAVORO

Il giorno 8 del mese di maggio 2007 presso la sede della sezione ANCE dell'Associazione degli Industriali della provincia di Enna si sono incontrati: per FENEAL-UIL; FILCA-CISL e FILLEA-CGIL: rispettivamente i segretari Mudaro Vincenzo; Antonino Cirivello; Giovanni Rabiolo

Per l'ANCE Enna: Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, Matera Gildo – Direttore.

Scopo dell'incontro è adottare modelli operativi di funzionamento degli enti paritetici Scuola Edile e CPT

Premesso che con accordo tra le parti sociali in data 02/10/1996 fu costituito il CPT

Che con accordo 13/06/1989 fu costituita la scuola edile

Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività agli enti scuola edile e CPT, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;

Considerato che a tutt'oggi il CPT non è mai entrato nella piena operatività

Ritenuto utile e necessario il contributo che il CPT può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;

Ritenuto che la scuola può e deve svolgere un ruolo primario nel sostenere la formazione e l'aggiornamento nel settore edile e con particolare riferimento alla formazione in materia di prevenzione dei rischi e a tutela della sicurezza sul lavoro

Tutto ciò premesso e considerato le parti raggiungono il seguente accordo

- Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali il contributo per Scuola Edile e CPT viene fissato nella misura del 1,134% sulla retribuzione INPS;
- Viene istituita la figura dell'**RLST** che opererà secondo il seguente modello procedurale :

In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL le parti convengono per l'istituzione della figura dei RLST (Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale).

Preliminarmente le parti, convengono, che l'istituto dell'RLST è finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse del contributo Scuola edile-CPT pari allo 0,081%.

L'RLST sarà composta da tre rappresentanti individuati congiuntamente dalle OO.SS. sulla base di competenza e professionalità e saranno comunicati preventivamente a cura delle stesse OO.SS., alla Cassa Edile ed all'ANCE.

Essi operano in staff congiuntamente secondo una programmazione predisposta dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile e relazionano periodicamente allo stesso ed al Comitato di gestione.

Il fine dell'attività dell'RLST è unicamente di censimento e monitoraggio delle attività edili in essere nella provincia in ossequio agli accordi in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed operano secondo criteri di riservatezza e di collaborazione con l'Ente e con imprese ed i lavoratori.

Tutta l'attività dell'RLST soggiace all'obbligo di segretezza d'ufficio.

Nell'individuazione dei rappresentanti le OO.SS. assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese.

In nessun modo il rapporto tra cassa edile e RLST può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa. Gli stessi avranno rapporti unicamente con le OO.SS.

Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la cassa edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'RLST per l'attività svolta.

Il Comitato di gestione predisporrà apposito regolamento di funzionamento ispirato ai principi sopra fissati.

- Viene istituito un **bonus sicurezza** da riconoscere annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:

- o Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
- o Regolarità di ogni singola denuncia mensile degli ultimi dodici mesi
- o Sistema di qualità certificato
- o Sistema di sicurezza in cantiere validato dal CPT
- o Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
- o Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.

Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il comitato di gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus.

Il bonus formativo sarà pari a € 1500,00 e potrà essere speso per attività formative realizzate in materia di sicurezza sul lavoro dalla scuola edile ovvero da enti accreditati dalla regione e costituiti dalla parti sottoscrittrici del presente accordo. Per le aziende iscritte all'ANCE il valore annuale del bonus e' pari a €. 2500,00. Comunque il Bonus sarà concesso nel limite massimo dell'importo dei contributi versati dall'impresa alla cassa edile nello stesso esercizio della richiesta.

L'istituto del bonus formativo e' finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse pari allo 0,162% a valere sul contributo Scuola Edile - CPT.

Il bonus formativo e' riconosciuto fino a disponibilità di risorse del fondo. In caso di richieste per risorse maggiori a quelle destinate al fondo, lo stesso sarà concesso secondo una graduatoria basata sui seguenti requisiti prioritari

1. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 12 mesi e inferiore a 36 mesi - 5 punti
2. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 36 mesi e inferiore a 60 mesi - 10 punti
3. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 60 mesi - 15 punti

4. sistema di qualità certificato da oltre tre anni – 10 punti
5. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 10 – 5 punti
6. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 15 – 10 punti
7. adesione anca – 5 punti
8. sede legale in provincia di enna – 5 punti
9. concessione di bonus nei precedenti esercizi – meno 5 punti

In caso di più aziende con il medesimo punteggio e nel caso non si possa accontentare tutte le richieste delle stesse si procede a sorteggio.

Eventuali risorse residue del fondo rispetto all'utilizzo annuale restano accantonate per l'esercizio successivo.

Le convenzioni devono prevedere prezzi dei servizi e dei beni altamente concorrenziali e di qualità e devono garantire uniformità di distribuzione sul territorio provinciale. Nel caso della vigilanza sanitaria deve essere garantita la domiciliarità dei servizi.

- Viene istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine il CPT deve prevedere che un dipendente dell'ente con idonee qualifiche e con esperienza in cantiere si rechi, a richiesta delle aziende presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.

La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte del CPT potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente.

- Viene istituito il riconoscimento annuale "Cantiere sicuro" cui partecipano tutte le aziende che hanno richiesto la validazione CPT del sistema di sicurezza in cantiere da loro adottato.

Il premio verrà conferito in occasione di una manifestazione in onore delle maestranze edili da tenersi nel mese di giugno di ogni anno.

In tale occasione verranno conferiti riconoscimenti a operai ed impiegati del settore edile con più di 20 anni di attività su indicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

- Al fine di dare piena operatività all'osservatorio delle costruzioni costituito il 2 ottobre 1996, in ossequio all'art.114 del CCNL, viene istituita la **borsa lavoro** delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale. A tal fine la cassa edile istituirà uno sportello funzionale e censuario, stipulando convenzione con i servizi per l'impiego, con l'università Kore, con gli Istituti scolastici e con le società di lavoro interinale. Analogamente lo sportello censirà le professionalità imprenditoriali al fine di favorire una ricognizione delle capacità delle imprese. Le parti si incontreranno per definire un apposita regolamentazione della borsa lavoro e dello sportello funzionale.

- Le parti si incontreranno periodicamente per verificare gli effetti del presente accordo.

- Il presente accordo avrà tacita applicazione dal 1 giugno 2007 e fino a disdetta se non diversamente comunicato da una delle parti

LCS

per l'ANCE Enna

per FENEAL-UIL;

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL